



ECMS: garanzie per assegni circolari - aggiornamenti

Seminario banche
17 gennaio 2025

Isida Bode
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti



Premessa

- La nuova modalità di gestione del collateral per assegni circolari in ECMS ha richiesto la **modifica delle Disposizioni di Vigilanza per le banche** (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 - [46° aggiornamento del 30 aprile 2024 - Parte Terza - Capitolo 13 "Assegni circolari"](#)), che andrà in vigore con l'avvio di ECMS.
- Nel corso dei test a partire da luglio 2024, in cui è stato simulato l'utilizzo di dati di produzione, alcune banche hanno segnalato difformità tra il valore da garantire riportato in ECMS e quanto risultante nelle procedure interne
- La Banca d'Italia ha avviato un approfondimento il cui esito viene di seguito illustrato



Assegni circolari emessi verso altre banche

La normativa di Vigilanza sugli assegni circolari dispone che:

- le banche emittenti sono tenute a costituire una cauzione a fronte della circolazione degli assegni circolari. **La normativa non prevede distinzioni e/o esenzioni nel caso di assegni emessi verso banche centrali o banche;** dunque, la cauzione è determinata considerando sia gli assegni emessi verso clientela sia quelli verso banche centrali e banche
- la fattispecie degli assegni emessi verso banche è rappresentata dai c.d. mandati di corrispondenza – la banca controllata sceglie di non avere assegni circolari propri, ma emette quelli della Capogruppo in qualità di banca delegata; quest'ultima emette gli assegni circolari con ABI della banca delegante, poi gira le somme addebitate sul conto della propria clientela alla banca delegante, che a tutti gli effetti è la banca emittente del titolo. La provvista costituita per l'emissione di assegni circolari si trova presso la banca delegante, che assolve a tutti gli obblighi, anche segnaletici, previsti per l'emissione di assegni circolari



Situazione attuale

La Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei conti”):

- prevede una voce specifica per la segnalazione degli assegni circolari emessi verso clientela (voce **58030.32**);
- con riferimento agli **assegni circolari emessi verso banche centrali e banche**, invece, il dato confluisce in una voce (**58030.12**) nella quale sono aggregate anche altre tipologie di passivo dello stato patrimoniale (e.g. mutui e anticipazioni passive non regolate in conto corrente)

La procedura sviluppata dalla Banca d'Italia, nell'ambito degli adeguamenti per ECMS, per estrarre dalla Matrice dei conti il valore degli assegni circolari considera solo la voce 58030.32 e non è tecnicamente possibile estrarre in modo automatico il dato specifico degli assegni circolari dalla voce 58030.12



Proposta di soluzione temporanea

- La Banca d'Italia sta valutando la creazione di una voce specifica in Matrice dei conti nella quale le banche potranno segnalare esclusivamente gli assegni circolari emessi nei confronti di banche centrali e banche
- Al fine di evitare ulteriori impatti sulle procedure interne delle banche nei prossimi mesi, si prevede di introdurre la nuova voce in occasione del **prossimo aggiornamento della Matrice dei conti** da parte della Vigilanza previsto nella **prima metà del 2026**
- **Ipotesi di soluzione temporanea da giugno 2025**
 - segnalazione mensile da parte delle banche, tramite le Filiali della Banca d'Italia, dell'importo degli assegni circolari emessi nei confronti di banche centrali e banche
 - inserimento dell'importo aggiuntivo da collateralizzare in ECMS da parte del National Service Desk
- Prossimamente la Banca d'Italia invierà a tutti i partecipanti a ECMS un questionario per verificare quante sono le banche interessate dalla fattispecie descritta
- Nell'ambito degli aggiornamenti normativi saranno resi noti tempi e modalità di comunicazione delle informazioni alle Filiali



**Grazie per
l'attenzione**

